

CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 2 del 16 luglio 2020

Riunione del 19 dicembre 2020

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Fabio Gullotta
Componenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 8/19/20 – Reclamo della ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale, con decisione C.U. 21 del 4 Novembre 2019

Con reclamo del 18 Novembre 2019, la ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, contestava la decisione del Tribunale Federale (C.U. 21 affisso il 04/11/2019) con la quale si confermava lo svincolo disposto dalla Commissione Tesseramento Atleti, con riduzione dell'indennizzo in favore del sodalizio.

In particolare il predetto Tribunale, pur non ritenendo determinanti i motivi a sostegno della richiesta di scioglimento del vincolo (intemperanze fra atleta ed un dirigente della società; screzi tra giocatori), aveva deciso di aderire alla concessione dello svincolo dell'atleta BRAICO dalla ASD Coselli per fattore ambientale, come disposto dalla CTA Sezione distaccata del Triveneto. Non rinvenendo peraltro una responsabilità diretta del sodalizio nella causazione degli eventi posti alla base della richiesta formulata dall'atleta, riduceva comunque l'indennizzo da €5.000,00 ad €1.500,00.

Proponeva quindi reclamo la ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, limitando sostanzialmente la contestazione al *quantum* dell'indennizzo reputando, a parità di presupposti e/o di elementi di valutazione, troppo rilevante la differenza tra le determinazioni assunte dalla Commissione Tesseramento Atleti Sezione distaccata del Triveneto e dal Tribunale Federale. Rilevava inoltre che il sodalizio indicato dall'atleta per poter svolgere gli allenamenti (sul presupposto comunque di non avere alcuna "velleità pallavolistica") non militava solo in prima divisione (come affermato) ma anche nel campionato di Serie C maschile e che la mancata rappresentazione di tale circostanza poteva aver influito sulla decisione finale. Chiedeva quindi la conferma dell'importo di svincolo già fissato dalla Commissione Tesseramento in €5.000,00, ovvero secondo giustizia.

In via preliminare, ai fini della decorrenza dei termini, si precisa che nel corso del procedimento la CFA ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per la presentazione di note e conseguentemente ha sospeso i termini ex art. 34 R.G.

Nel merito si osserva che il Tribunale Federale (e prima ancora la CTA Sezione distaccata del Triveneto) ha correttamente valutato le circostanze rappresentate che, ad una prima lettura, non appaiono di entità tale da poter essere poste a fondamento della richiesta di scioglimento del vincolo.

In effetti l'atleta ha confermato di aver avuto a fine partita un diverbio con un compagno di squadra e di essere intervenuto a sostegno di un altro compagno, nel corso di una discussione "animata" con un Dirigente.

Tali circostanze da sole non denotano particolari criticità né si prestano alla valutazione di una richiesta di svincolo per "giusta causa".

Tuttavia la situazione va correttamente inserita in quadro più ampio e complesso di

concitazione, posto che l'incontro sportivo del 12 Gennaio 2019, è culminato in una serie di accadimenti che hanno coinvolto diversi atleti della ASD Coselli.

Per tale motivo ad avviso di questa Corte giustamente, nelle precedenti fasi, sono state valutate una serie di circostanze e problematiche che di fatto rendono impossibile la prosecuzione del rapporto tra atleta e sodalizio; criticità che hanno irrimediabilmente compromesso le relazioni tra BRAICO, compagni di squadra, dirigenti e tecnico e che denotano una profonda ostilità dell'atleta nei confronti del sodalizio, di fatto irrecuperabile.

Tale ostilità, confermata peraltro dall'atleta che ribadisce di non voler più militare nelle fila della ASD Coselli, esclude che la questione possa rientrare nell'alveo del "disinteresse" di quest'ultima: prevale infatti un fattore piuttosto marcato di animosità tra entrambe le parti coinvolte.

Né è compito di questa Corte entrare nel merito dei provvedimenti (sospensione) adottati da un Sodalizio, volti alla tutela del codice etico interno, a fronte dei comportamenti tenuti dagli atleti.

Il R.A.T. prevede, in tali casi, il procedimento coattivo di svincolo, da percorrere quando sussistano motivi che rendano di fatto improseguibile il rapporto sportivo, valutabili caso per caso previa verifica dell'equità dello scioglimento del vincolo, alla luce del contemperamento delle differenti esigenze di atleta e sodalizio.

Ciò per salvaguardare anche l'interesse generale della F.I.P.A.V. allo sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.

Nel caso di specie non vi è dubbio, quindi, che sussistano i motivi per lo svincolo, come stabilito dalla Commissione Tesseramento Atleti Sezione distaccata del Triveneto e ribadito dal Tribunale Federale.

Parimenti non vi è dubbio, però, che a tale scioglimento debba seguire la individuazione di un indennizzo per il necessario contemperamento degli interessi che, in parziale riforma del provvedimento reso dal Tribunale Federale ed in virtù di quanto già accertato, viene determinato in via equitativa in **€3.000,00**, tenuto peraltro conto della peculiarità delle motivazioni a sostegno della richiesta di svincolo.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in parziale modifica del C.U. 21 del 04.11.2019 reso dal Tribunale Federale, conferma lo svincolo dell'atleta Federico BRAICO dalla ASD Centro Gioco sport A. Coselli, disponendo in favore del sodalizio un indennizzo di **€3.000,00**.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso all'albo il 16 luglio 2020